

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2021)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

Indice delle pronunce

1. **Corte costituzionale, ordinanza 11 giugno 2021, n. 121**
2. **Corte costituzionale, ordinanza 11 giugno 2021, n. 122**
3. **Corte costituzionale, sentenza 14 giugno 2021, n. 123**
4. **Corte costituzionale, sentenza 1° luglio 2021, n. 134**
- Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L’esame nel merito: L’illegittimità della disposizione che prevede la chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio.....
5. **Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2021, n. 139**.....
- Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L’esame nel merito: Illegittimità della legge regionale che riproduce i termini di durata della proroga delle concessioni demaniali prevista da legge dello Stato.....
6. **Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2021, n. 153**.....
- Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L’esame nel merito: Il passaggio dei dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS al comparto di contrattazione regionale è in contrasto con i principi costituzionali.....
7. **Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2021, n. 155**.....
- Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. Inammissibilità delle questioni per irrilevanza.....
8. **Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2021, n. 156**.....
- Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L’esame nel merito: Illegittimità delle norme regionali per contrasto con il terzo comma dell’art. 81 della Costituzione.....
3. L’esame nel merito: Limiti all’utilizzazione delle entrate derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie
9. **Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2021, n. 160**.....
- Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L’esame nel merito: Illegittimità della normativa regionale che prevede il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica con la forma del silenzio-assenso.....
3. L’esame nel merito: Legittimità della norma siciliana che attribuisce all’assessorato regionale il compito di apportare modifiche agli elenchi della legge regionale. n. 5 del 2019
10. **Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2021, n. 167**.....
- Esame della pronuncia
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L’esame nel merito: La legittimità dell’attribuzione ai comuni dei beni immobili delle UTI che esercitano le funzioni delle province soppresse


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

- 3. L'esame nel merito: Infondatezza e inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento alla disposizione che consente di fornire copertura finanziaria alle minori entrate determinate da esenzioni e riduzioni
- 4. L'esame nel merito: L'illegittimità della disciplina temporanea della reggenza con riferimento al segretario comunale
- 11. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2021, n. 170**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--


1. Corte costituzionale, ordinanza 11 giugno 2021, n. 121

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, comma 126, primo periodo (limitatamente alle parole «, finalizzato» e alle parole «, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade»), secondo e terzo periodo, e comma 875, limitatamente alle parole da «e che garantiscano, in ogni caso» fino alla fine del comma, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché della Tabella 8 allegata alla medesima legge n. 145 del 2018 e dell'art. 11-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12
RICORRENTE	Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--


2. Corte costituzionale, ordinanza 11 giugno 2021, n. 122

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 33-ter, comma 5, lettere a) e c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58
RICORRENTE	Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

3. Corte costituzionale, sentenza 14 giugno 2021, n. 123

MATERIA	Espropriazione per pubblica utilità
OGGETTO	Art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum)
RIMETTENTE	Corte d'Appello di Palermo
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte d'appello di Palermo, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	---

4. Corte costituzionale, sentenza 1° luglio 2021, n. 134

MATERIA	Commercio
OGGETTO	Art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022)
RICORRENTE/RIMETTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri, TRGA Trento
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale, legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022).


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha esaminato l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022).

2. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE LA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

La Corte ha analizzato l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2020, come modificato dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2020, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera e), e quarto, della Costituzione, e agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

Oltreché in via principale, la medesima disposizione è stata censurata anche in via incidentale dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, con ordinanza del 1° ottobre 2020 (reg. ord. n. 175 del 2020), con la quale la norma è stata censurata sempre in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), nonché all'art. 117, primo comma, e agli artt. 8 e 4 dello statuto regionale, nell'ambito di un giudizio promosso da alcuni operatori commerciali che hanno impugnato la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 891; tale delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale censurata, ha individuato i Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. Il comma 1 dell'articolo censurato dispone: «[p]er favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in relazione all'attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza».


I successivi commi dettano disposizioni specifiche che prevedono: l'attribuzione alla Giunta provinciale della individuazione dei Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale-turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive (commi 2 e 3); la possibilità per i Comuni, in occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano notevole afflusso di persone, di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva fino a un massimo di diciotto giornate annue (comma 4); le attività per le quali non trova applicazione lo stesso articolo della legge provinciale (comma 5); infine, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per la violazione delle previsioni della legge.

In entrambi i giudizi è stata dedotta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Ad avviso del ricorrente e del giudice rimettente la norma sospettata di illegittimità costituzionale detta una disciplina che, nel prevedere, in via generale, l'obbligo per gli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva, violerebbe la competenza statale in materia «tutela della concorrenza», in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito. Nel merito, la questione sollevata è stata ritenuta fondata.

È stato richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la disciplina dettata dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, relativa agli orari domenicali e festivi degli esercizi commerciali, afferisce alla materia della tutela della concorrenza che essendo di competenza esclusiva dello Stato non può essere incisa da disposizioni emanate dalle Regioni, ivi comprese le autonomie speciali. La disposizione statale stabilisce che le attività commerciali si svolgono senza limiti e prescrizioni relative, tra l'altro, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Orbene, secondo la Corte, la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere "finalistico" e, dunque, "trasversale", è «in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004)».

In questa configurazione della materia, che ricomprende «le misure dirette a promuovere l'apertura di mercati o ad instaurare assetti concorrenziali, mediante la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

riduzione o l'eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche», secondo la Corte è stata quindi riconosciuta «al legislatore statale [la possibilità di] intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali [riconducibile, di per sé, alla] materia “commercio” attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 288 e n. 247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006)».


Inoltre, è stato chiarito che «il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza».

In definitiva, in riferimento alla specifica disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, è stato evidenziato il costante orientamento della Corte secondo cui la «tutela della concorrenza assume [...] carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale [...], potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta» (sentenza n. 56 del 2020; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 78 del 2020 e n. 287 del 2016).

Per quanto rilevato, la Corte ha dunque ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione recata dal comma 1 dell'art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020. La accertata illegittimità costituzionale del comma 1 ha coinvolto anche le previsioni dettate dai successivi commi, poiché contemplano attività amministrative, aspetti derogatori e misure sanzionatorie che costituiscono specifiche declinazioni e attuazioni funzionali all'obbligo disposto in via generale di osservare la chiusura domenicale e festiva.

L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ha comportato l'assorbimento delle questioni riferite agli ulteriori parametri.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	---

5. Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2021, n. 139

MATERIA	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, demanio marittimo
OGGETTO	Art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico).

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è l'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico), rubricato «Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo», che al comma 1 prevede che «[a]ttesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna», disciplinate da tre leggi regionali richiamate e «in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033», sia «estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari». Il comma 2 prevede poi che «[l]a durata degli atti concessori è prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore» della legge regionale medesima.

La disposizione è impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA LEGGE REGIONALE CHE RIPRODUCE I TERMINI DI DURATA DELLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI PREVISTA DA LEGGE DELLO STATO

La Corte, dopo aver ritenuto ammissibile la questione, passa all'esame del merito ritenendo la questione fondata.


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

La Corte, pur ammettendo che le concessioni demaniali intersecano numerose materie di competenza regionale, ricorda che discipline regionali che prevedono proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento (sentenze n. 10 del 2021, n. 1 del 2019, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011).

Il rilievo è altrettanto valido anche, come nel caso di specie, il legislatore regionale si limiti a riprodurre la normativa statale e in particolare l'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni. In altre parole, tutte le volte che una disciplina comporti una restrizione del libero accesso al mercato, come nelle proroghe dei rapporti concessori, l'intervento è rimesso esclusivamente allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ed è precluso qualsiasi intervento del legislatore regionale.

Non convince la tesi regionale secondo la quale la norma impugnata non comporta una proroga ex lege delle concessioni esistenti, bensì una procedura che consentirebbe la mera estensione della durata di tali concessioni su domanda degli interessati, in esito a un procedimento trasparente ed eventualmente comparativo, nel caso di presentazione di istanze concorrenti relative alla medesima concessione. Il dato letterale, infatti, depone in senso contrario in quanto subordina univocamente l'effetto di "estensione" sino al 2033 della durata delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale alla sola condizione della domanda dell'interessato. L'"estensione" al 2033 della durata delle concessioni è interpretata dalla Corte come una sostanziale proroga delle concessioni esistenti, eccedente la competenza legislativa regionale.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	---

6. Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2021, n. 153

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL).

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato l’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL).

2. L’ESAME NEL MERITO: IL PASSAGGIO DEI DIPENDENTI DELL’AGENZIA FORESTAS AL COMPARTO DI CONTRATTAZIONE REGIONALE È IN CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI


L’analisi della Corte si è concentrata sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 18 del 2020, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

La legge regionale impugnata dispone il passaggio al comparto di contrattazione regionale dei dipendenti dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) che siano stati assunti a tempo indeterminato.

Le questioni di legittimità costituzionale promosse attengono a una normativa ispirata alla finalità comune di apprestare una disciplina provvisoria dei rapporti di lavoro del personale.

Infatti, nelle more della definizione di una compiuta disciplina contrattuale, l’art. 1, comma 1 interviene a inquadrare il personale dell’Agenzia «nelle categorie e fasce del comparto unico del Contratto collettivo regionale, in coerenza con i criteri stabiliti dalla Delib.G.R. n. 28/1 del 26 luglio 2019», secondo le previsioni specificate dalla Tabella allegata.

L’art. 1, comma 2 regola il trattamento retributivo del personale di FoReSTAS così inquadrato in via provvisoria e lo commisura al «trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL» e alle «indennità previste dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal Contratto integrativo regionale di lavoro».

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

L'art. 1, comma 3 concerne il personale dirigente, che provvede a inquadrare con efficacia immediata, senza attendere l'adozione di una organica disciplina contrattuale, «nel comparto contrattuale dei dirigenti regionali, così come previsto dalla legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agencia FoReSTAS), nel rispetto del CCRL dei dirigenti della Regione».

Le censure, che in larga parte si incentrano sulle medesime argomentazioni, sono state esaminate congiuntamente. Esse sono state ritenute fondate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., parametro che è stato esaminato in via prioritaria, in quanto attiene al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.


La Corte ha richiamato il suo orientamento costante secondo cui a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. Le medesime considerazioni si impongono anche per il personale delle Regioni.

In proposito, è stato evidenziato che la disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina.

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale, la Corte ha indicato la necessità di tener conto delle competenze statutarie. Con particolare riguardo alla Regione autonoma della Sardegna, è stata considerata «la competenza legislativa primaria in tema di “stato giuridico ed economico del personale” di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto di autonomia. La potestà legislativa primaria della Regione, tuttavia, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel “rispetto [...] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. A tale proposito, richiamando le sentenze n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014, la Corte ha ricordato, proprio con riguardo al trattamento economico, che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che l'attribuzione di tali trattamenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre l'art. 45 dello stesso decreto ribadisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi». La disciplina richiamata costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e detta principi che si configurano come tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati; tali principi si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.

Proprio con riguardo al personale di FoReSTAS, la Corte ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» i profili concernenti l'assunzione e l'inquadramento e ha ribadito che è lesiva della competenza legislativa esclusiva statale una disposizione regionale che si sostituisca al contratto collettivo, per disciplinare direttamente un aspetto della retribuzione.

È stato evidenziato come tutte le disposizioni impugnate abbiano inciso su rapporti di lavoro già sorti, determinandone in maniera minuta, e con effetti immediati, aspetti essenziali e qualificanti, quali sono da considerarsi l'inquadramento del personale,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--


anche dirigente, in specifici comparti e il connesso trattamento retributivo. Si è attuata, in tal modo, una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro individuata dalla legge statale nella contrattazione collettiva (art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Dunque, risultando cruciale il ruolo della contrattazione collettiva, senza aprire spazio alcuno a interventi di leggi regionali che interferiscano con le procedure negoziali, la Corte ha evidenziato che, a diverse conclusioni non può indurre neppure il carattere temporaneo delle misure disposte dal legislatore regionale, strutturate come cedevoli rispetto alla disciplina negoziale ancora in via di definizione. Infatti, la Corte ha chiarito che «il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria». Nel caso di specie, peraltro, si tratta di una provvisorietà indefinita, proprio perché condizionata dai tempi imprevedibili della conclusione delle trattative.

È stata dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020. Sono state considerate assorbite le ulteriori censure, formulate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.

Per completezza espositiva, si ritiene opportuno precisare che nelle giornate del 19, 20 e 21 luglio 2021, è stato sottoscritto l'Accordo per l'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28/1 del 26 luglio 2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas". In particolare, è stato stabilito che "Ai sensi delle leggi regionali 19 novembre 2018, n. 43, 11 febbraio 2019, n. 6 e 25 dicembre 2020, n. 30, i dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.". È bene evidenziare, altresì, che il predetto accordo è stato approvato dalla Corte dei Conti. Per un maggiore approfondimento si richiama il testo del predetto accordo consultabile al seguente collegamento: <https://www.sardegnaforeste.it/article/contrattazione-collettiva>.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	---

7. Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2021, n. 155


MATERIA	Tutela del paesaggio
OGGETTO	Art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005)
RIMETTENTE	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è l'art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'art. 46 prevede: «1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni. 2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole».

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

2. INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI PER IRRILEVANZA


Il Tar ha censurato l'art. 46, comma 2 della legge regionale siciliana n. 17 del 2004, nella parte in cui prevede il silenzio-assenso per l'autorizzazione paesaggistica, «anziché prevedere comunque la necessità di emissione di un provvedimento autorizzativo espresso»

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per irrilevanza. La Corte, infatti, ha constatato che l'art. 23 della legge reg. Sicilia n. 10 del 1991, di recepimento della legge n. 241 del 1990, è stato modificato dall'art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5, per cui «1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni». In tal modo si è reso applicabile alla Regione Siciliana l'art. 20, comma 4 della legge n. 241 del 1990, introdotto nel 2005, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

L'applicazione di detta norma è incompatibile con la applicazione dell'art. 46, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004 e in questo senso, del resto, si è orientato in varie occasioni anche il giudice amministrativo (salve alcune pronunce di segno contrario).

L'inammissibilità delle questioni deriva, pertanto, dalla mancata valutazione del giudice a quo sulla vigenza della disposizione censurata, che in realtà non è applicabile, essendo stata abrogata implicitamente il 26 aprile 2011.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	---


8. Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2021, n. 156

MATERIA	Appalti, servizi pubblici essenziali, bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’) e art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	riuniti i giudizi, 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria); 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che modifica l’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019; 3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019; 4) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettere a), b) e d), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 99 del 2019 indicato in epigrafe; 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 99 del 2019 indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione della sentenza in esame sono gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, nonché l’art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria), in

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), nonché agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Non si esamineranno le questioni relative all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e d), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, per cui è stato dichiarato estinto il processo e all'art. 15, per il quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLE NORME REGIONALI PER CONTRASTO CON IL TERZO COMMA DELL'ART. 81 DELLA COSTITUZIONE

La prima disposizione esaminata è l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 come modificato dall'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, per cui il testo risultante è il seguente:

«1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 15 dicembre 2020, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025».


La Corte costituzionale, preliminarmente, non accoglie la richiesta della difesa regionale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto anche nella formulazione vigente, la norma rinnova l'operatività dell'autorizzazione al ragioniere regionale a effettuare le operazioni finanziarie e non prevede che gli oneri conseguenti a queste ultime siano coperti con risorse proprie del bilancio regionale.

La Corte ritiene la questione fondata. La Corte rileva che la norma regionale mira a ottenere, già nell'anno 2019, l'anticipata disponibilità di risorse attribuite dall'art. 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018 secondo una precisa e diversa scansione temporale di erogazione. La norma impugnata non indica una esplicita copertura degli oneri, né tale copertura si rinviene in altre disposizione della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. Tale anticipata disponibilità di somme non trova copertura, dunque, in risorse finanziarie regionali, ma, invece, sulle somme del citato comma 883.

Dai lavori preparatori emerge che gli oneri dell'operazione finanziaria sono a carico dei liberi Consorzi di comuni, in particolare sulle somme riconosciute dallo Stato. In tal modo, peraltro, si entra in contrasto con il vincolo previsto dalla norma statale di destinare l'intero importo per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, che costituiscono spese per investimenti.

In tal modo si realizza una violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la copertura della spesa difetta di un legittimo fondamento giuridico (sentenza n. 197 del 2019), comportando che il contributo destinato ai liberi Consorzi per spese di investimenti sia impiegato per spese correnti, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e qualitativa del ricorso.

Anche l'art. 2 della legge regionale Siciliana n. 23 del 2020, che ha modificato l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 è illegittimo per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. Tale norma ha rinnovato il termine originario per effettuare le predette

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	---

operazioni finanziarie, alla data del 15 dicembre 2020. La norma è illegittima perché continua a non fornire una effettiva copertura agli oneri per interessi conseguenti alle operazioni finanziarie e, dunque, si pone in contrasto con il principio per cui «resta esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale», stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009.


3. L'ESAME NEL MERITO: LIMITI ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE AZIENDE SANITARIE

Un'ulteriore questione di merito, esaminata dalla Corte, ha avuto ad oggetto l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, che, al comma 1, demanda alla Giunta regionale la promozione di «un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie [...] da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto, a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi delle disposizioni statali o regionali vigenti», espressamente destinato alla riduzione degli oneri, gravanti sul bilancio regionale, del mutuo a suo tempo contratto per estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006. La Corte ritiene la questione fondata in quanto la norma regionale contrasta con il principio specifico del settore sanitario di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, che prescrive l'iscrizione dei contributi in conto capitale assegnati dalla Regione agli enti sanitari in un'apposita voce del patrimonio netto. Tali contributi, se impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, sono stornati «a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso».

Nel caso di cessione dei beni acquisiti con contributi in conto capitale, le disponibilità generate dalla dismissione sono destinate a reinvestimenti, ai quali parimenti si applica il metodo della sterilizzazione dei relativi ammortamenti.

In ragione, pertanto, dell'art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118 del 2011, la dismissione dei beni immobili degli enti sanitari genera disponibilità che non costituiscono proventi di gestione e che devono essere mantenute nel patrimonio netto. Lo scopo della normativa citata è quello di riservare l'utilizzazione del fondo sanitario alle spese per i LEA e per gli altri servizi sanitari e attribuire alla programmazione nazionale e regionale la determinazione e l'impiego dei finanziamenti a fondo perduto per investimenti e acquisizioni di beni durevoli. Da questa regola deriva che, nel momento in cui un cespite dell'ente sanitario è inserito nel piano straordinario di valorizzazione o dismissione, lo stesso esce dal sistema del finanziamento degli investimenti sanitari sviando la destinazione al reinvestimento verso la copertura non consentita di spese correnti, come il pagamento delle rate di mutuo nel caso di specie. D'altro canto, nel caso che il legislatore avesse inteso derogare a tale regola, lo ha sempre fatto in maniera espressa.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	---

9. Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2021, n. 160

MATERIA	Ambiente, paesaggio
OGGETTO	Artt. 8, commi 4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con il ricorso indicato in epigrafe.


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione nella sentenza in esame sono gli artt. 8, commi 4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA REGIONALE CHE PREVEDE IL RILASCIO DI UN'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON LA FORMA DEL SILENZIO-ASSENSO

La Corte procede all'esame dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019 che al comma 4, prevede che «[i]l procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente», e, al comma 6, che, «[t]rascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso», che, a detta del ricorrente, contrasterebbero con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e il

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

d.P.R. n. 31 del 2017, art. 11, che prevede il silenzio assenso sul parere del soprintendente, ma prevede, comunque, l'autorizzazione espressa dell'amministrazione procedente.


La Corte delimita il thema decidendum al solo comma 6 e ritiene fondata la questione. In particolare l'art. 146, comma 9 del codice dei beni culturali stabiliva che con un regolamento di delegificazione si sarebbero dovute prevedere procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità. Con l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 si sono previsti ampliamenti e precisazioni delle ipotesi di interventi di lieve entità.

Su tale base normativa è stato adottato il d.P.R. n. 31 del 2017, che prevede come conseguenza della mancata espressione da parte del soprintendente del parere vincolante nei termini fissati al comma 5 dell'art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017, l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso. L'assenso del soprintendente sulla proposta di accoglimento ricevuta dall'amministrazione procedente si forma per silentium, ma ciò non esonera quest'ultima dalla necessità di concludere il procedimento con una decisione espressa come si desume, dall'ultima parte del comma 9 dell'art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017, secondo cui l'amministrazione procedente, una volta formatosi il silenzio assenso sul parere del soprintendente, «provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica» e in linea con il divieto stabilito all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che esclude radicalmente l'applicazione del silenzio assenso nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni preposte alla tutela dei cosiddetti "interessi sensibili", tra cui gli atti e ai procedimenti riguardanti «il patrimonio culturale e paesaggistico».

L'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 31 del 2017 prevede che le regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione a tale disciplina, le cui disposizioni costituiscono livelli essenziali. La legge reg. Siciliana n. 5 del 2019 adegua la legislazione siciliana al predetto d.P.R. e in apparenza non si discosta dal suo art. 11, ma, in realtà, si atteggia in modo diverso per i caratteri del sistema siciliano di gestione del vincolo paesaggistico.

In Sicilia la norma assume diversa rilevanza, in quanto, in base alla competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di "tutela del paesaggio", con norma di attuazione (art. 1 del d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637) le attribuzioni degli organi statali in materia, sia centrali che periferici, sono state trasferite alla Regione stessa che le esercita tramite il competente Assessorato. Dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sono organi periferici le «Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali» istituite su base provinciale che provvedono al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesaggistica.

In tal modo la definizione del procedimento semplificato comporta che non vi sia un parere delle soprintendenze (che può formarsi con silenzio assenso) seguito da un provvedimento espresso dell'autorità competente, bensì un provvedimento delle soprintendenze di autorizzazione paesaggistica che può formarsi con il silenzio assenso. La Corte rammenta che, per sua costante giurisprudenza, la conservazione ambientale e paesaggistica compete alla cura esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost. (sentenze n. 178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017). Anche per le Regioni a statuto speciale, rimane comunque in capo allo Stato il potere, "nella materia 'tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali', di cui all'art.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali, di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale con norme qualificabili di grande riforma economico sociale (sentenza n. 172 del 2018; n. 130 del 2020 e n. 118 del 2019). In particolare la Corte ha riconosciuto come norme di grande riforma economico sociale le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela, e in particolare il suo art. 146 (sentenze n. 101 del 2021, n. 172 del 2018, n. 189 del 2016 e n. 238 del 2013).

Con specifico riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la legislazione regionale non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale (sentenze n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).

Per quanto la citata norma regolamentare di cui al d.P.R. n. 31 del 2017 non costituisca, per la sua posizione nella gerarchia delle fonti, strumento normativo idoneo a veicolare le grandi riforme economico-sociali (sentenza n. 207 del 2012, in relazione al precedente regolamento di cui al d.P.R. n. 139 del 2010), è comunque espressione dei principi enunciati dalla legge, in particolare dagli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, che, come visto, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Il principio vincolante che si trae da tali norme è l'esclusione del silenzio assenso per i provvedimenti in materia di tutela del paesaggio ad opera dell'art. 146 cod. beni culturali, che prevede invece, al comma 10, appositi rimedi sostitutivi nel caso di inerzia dell'amministrazione procedente. Tale esclusione si pone in linea con il principio generale stabilito all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

In base a tale motivazione la Corte conclude per l'illegittimità della norma in esame.


3. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DELLA NORMA SICILIANA CHE ATTRIBUISCE ALL'ASSESSORATO REGIONALE IL COMPITO DI APPORTARE MODIFICHE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE REGIONALE. N. 5 DEL 2019

La seconda questione posta all'esame della Corte ha ad oggetto l'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, rubricato «Specificazioni e rettificazioni», con il quale è attribuito all'«Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana» il potere di «apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati A e B, fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato D».

Gli allegati richiamati riguardano:

- a) l'elenco degli «[i]nterventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica» (allegato «A»);
- b) l'elenco degli «interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato» (allegato «B»);
- c) il modello di «[r]elazione paesaggistica semplificata», che deve accompagnare l'istanza di autorizzazione di cui all'allegato «C» (allegato «D»).

Tali allegati coincidono, nella loro articolazione e nei loro contenuti, con i corrispondenti allegati «A», «B» e «D» del d.P.R. n. 31 del 2017, che, all'art. 18,


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)
---	---	---

attribuisce al Ministro il potere, da esercitare di specificarli e rettificarli, previa intesa con la conferenza unificata, nonché di prevedere variazioni alla documentazione richiesta.

La Corte ritiene non fondate le questioni sollevate in quanto la Regione Siciliana, nel legittimo esercizio della sua potestà legislativa in materia di «tutela del paesaggio», si è limitata a indicare l'organo chiamato a esprimere il previsto potere di specificazione e rettifica. Tale disposizione è conforme al fatto che le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beni culturali ed ambientali sono esercitate dall'Assessorato regionale competente.


La normativa statale è vincolante in relazione ai caratteri dei provvedimenti autorizzativi, lo svolgimento del procedimento, i contenuti e criteri del potere da esercitare (che costituiscono norme di riforma economica sociale), ma non anche per l'individuazione dell'organo. Si tenga conto che non è mai stato messo in discussione che il soprintendente, quale organo periferico regionale, è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Allo stesso modo è legittimo attribuire all'Assessorato regionale competente il potere nell'apportare specificazioni e rettificazioni agli allegati della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, sulla base di «esigenze tecniche ed applicative», che la legislazione statale riserva al Ministro competente.

(sintesi di Carlo Sanna)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

10. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2021, n. 167

MATERIA	Province, imposte e tasse, bilancio e contabilità pubblica, segretari comunali
OGGETTO	Artt. 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive);</p> <p>2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020;</p> <p>3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promossa, in relazione ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

	<p>5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
--	--

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato la legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – nonché al principio di ragionevolezza, ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e all'art. 4 (recte: art. 4, numero 1-bis) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI BENI IMMOBILI DELLE UTI CHE ESERCITANO LE FUNZIONI DELLE PROVINCE SOPPRESSE

L'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2020 è stato impugnato in quanto, inserendo l'art. 29-bis nella legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)

coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), da un lato, attribuisce ai Comuni i beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Province e, dall'altro, prevede che il relativo verbale di consegna, oltre a segnare il momento di efficacia del trasferimento, costituisca titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dei diritti reali sui beni trasferiti; la disposizione, disciplinando i modi di acquisto della proprietà e individuando i titoli idonei alla trascrizione, intavolazione e voltura catastale, avrebbe inciso nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore statale.


Con riguardo alla questione esaminata, è stato rilevato preliminarmente che l'art. 29-bis della legge regionale n. 21 del 2019, introdotto dalla norma impugnata, è stato sostituito dall'art. 9, comma 34, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). A seguito della menzionata sostituzione, è stata mantenuta l'attribuzione ai Comuni dei beni immobili delle UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Province, in ragione del territorio in cui insistono, mentre è stato espunto ogni riferimento al verbale di consegna, precedentemente considerato titolo idoneo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali e momento di decorrenza del trasferimento della proprietà.

La Corte ha ritenuto che tale modifica fosse parzialmente satisfattiva rispetto alle pretese avanzate in ricorso, permanendo inalterata solo la previsione del trasferimento immobiliare. Inoltre, la norma è rimasta in vigore per un breve lasso di tempo (dal 21 maggio all'11 agosto 2020) e la Regione ha riferito che la stessa non ha ricevuto applicazione. Pertanto, è stata dichiarata cessata la materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, con riferimento alla parte eliminata con la modifica apportata dalla legge regionale n. 15 del 2020.

Quanto al residuo motivo di impugnazione del citato art. 1, comma 6, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è stato evidenziato che l'art. 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), dopo aver disposto la soppressione delle Province friulane, rimette alla legge regionale la disciplina del «trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici».

Secondo la Corte, in un contesto connotato dalla precedente istituzione delle UTI – modello organizzativo che la Regione ha inteso abbandonare – l'art. 29-bis, si colloca in linea di continuità con l'attuazione della previsione statutaria sopra richiamata, trasferendo ai Comuni, quali risorse strumentali, gli immobili di proprietà delle UTI «che esercitano le funzioni delle soppresse Province», a completamento di quanto previsto dal precedente art. 29 della medesima legge regionale.

Dunque, la Corte ha ritenuto che la disposizione non incida nella materia «ordinamento civile»; il trasferimento immobiliare denunciato è riconducibile alla previsione di cui all'art. 12, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2016, disposizione che lo demanda espressamente al legislatore regionale, pertanto è risultata priva di fondamento la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

questione di legittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui prevede il predetto trasferimento immobiliare.

3. L'ESAME NEL MERITO: INFONDATEZZA E INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI SOLLEVATE CON RIFERIMENTO ALLA DISPOSIZIONE CHE CONSENTE DI FORNIRE COPERTURA FINANZIARIA ALLE MINORI ENTRATE DETERMINATE DA ESENZIONI E RIDUZIONI

Con riguardo all'impugnativa dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la Corte ha analizzato entrambi i periodi che compongono la disposizione impugnata. Ai sensi del primo periodo, «[i] Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali».


La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge impugnata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., non è stata ritenuta fondata.

Secondo la Corte, la disposizione, che consente, per il 2020, di destinare l'avanzo disponibile alla copertura finanziaria delle minori entrate dovute alle deliberazioni comunali di riduzione ed esenzione di TARI, TOSAP e COSAP, è inquadrabile nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», atteso che a tale ambito è riconducibile la disciplina della destinazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

La giurisprudenza costituzionale ha altresì evidenziato che l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato» (sentenza n. 138 del 2019).

Infatti, è stato rilevato che l'art. 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le Regioni, e l'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per gli enti locali, stabiliscono, in maniera sostanzialmente coincidente, i possibili impieghi della quota libera dell'avanzo di amministrazione e il relativo ordine di priorità. Tale ordine viene temporaneamente derogato dall'art. 109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che consente agli enti locali l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento.

In proposito, è stato evidenziato che la disposizione impugnata, al fine di coinvolgere anche i Comuni nel supporto alle categorie economiche colpite dalle misure restrittive, consente di raddoppiare potenzialmente l'impatto dell'intervento e di realizzarlo in via immediata (senza lo svolgimento di un'attività provvedimento amministrativa). In tal modo essa, da un lato, evita la potenziale formazione di crediti inesigibili e, dall'altro, permette di ridurre la pressione fiscale attraverso l'impiego dell'avanzo disponibile, così

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

optando per una soluzione alternativa all'erogazione diretta di contributi a fondo perduto.

Secondo la Corte, proprio tale alternatività consente di ravvisare nella temporanea riduzione delle entrate una sostanziale ed equivalente contribuzione indiretta e non permanente a favore dei soggetti beneficiari che, ove realizzata direttamente, sarebbe stata senz'altro da ascrivere a spesa corrente, nel cui ambito sono ricompresi i contributi per il funzionamento cui sono assimilati quelli erogati dalle amministrazioni territoriali a soggetti terzi, sia in conto capitale che in conto interessi.

Ciò ha consentito di ricondurre la previsione regionale alla medesima ratio espressa dal legislatore statale in tema di impiego dell'avanzo disponibile per finanziare la spesa corrente, dunque lo scostamento rispetto alla disciplina nazionale è solo formale, poiché detta previsione non collide con i precetti ricavabili direttamente dalle specifiche norme interposte evocate (sentenze n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016) e non frustra le esigenze a cui la disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici è funzionale, tra cui si annovera quella di preservare gli equilibri di bilancio (sentenze n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016), che nella specie sono salvaguardati attingendo anche alla quota libera dell'avanzo di amministrazione.


La Corte ha poi proseguito la sua analisi con riferimento al secondo periodo dell'art. 3, comma 1, e ha ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale, proposte con riferimento al tale disposizione, fossero in parte inammissibili e in parte non fondate.

È stata dichiarata inammissibile la questione promossa in riferimento ai principi espressi dalla legge n. 212 del 2000. Essa sembra fondarsi sulla presunta violazione dell'art. 1, secondo cui «[l]e disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali». Tuttavia, è stato affermato che tali disposizioni non possono essere assunte quale parametro di legittimità costituzionale, in quanto hanno rango di legge ordinaria. Non è stata ritenuta fondata la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ad avviso della Corte, anche la materia interessata dall'art. 3, comma 1, secondo periodo – secondo cui «[l]e deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020» – va identificata nell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Sono stati richiamati, quali parametri interposti, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000: la prima disposizione prevede che «[g]li enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]»; la seconda statuisce, in maniera sostanzialmente omogenea, che «[i]l termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]». Entrambe le disposizioni, dunque, individuano nella data fissata per la deliberazione del bilancio il termine finale per incidere sulle entrate locali.

Tuttavia, secondo la Corte, la disposizione impugnata non prevede che, per il 2020, le delibere comunali di esenzione o riduzione della TARI o di riduzione di TOSAP e COSAP

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

possano intervenire oltre il termine fissato dalla legislazione statale per l'approvazione del bilancio, pertanto la predetta disposizione non contrasta con le norme interposte evocate, riferendosi esclusivamente all'eventualità che tale approvazione sia già intervenuta.


In sostanza, è stato evidenziato che la statuizione regionale è diretta a ovviare al rischio che ai Comuni più solerti possa risultare precluso l'impiego del sopravvenuto meccanismo contributivo predisposto dal legislatore regionale, evitando così una discriminazione a loro danno rispetto a quegli enti locali che, viceversa, al momento della sua introduzione, non abbiano ancora provveduto ad approvare il bilancio.

Inoltre, non è stata ritenuta fondata nemmeno la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge impugnata, in riferimento all'art. 23 Cost., secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.». È stato precisato ripetutamente che la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. è soddisfatta tanto dalla legge statale quanto da quella regionale (ex aliis, sentenza n. 435 del 2001). Secondo la Corte, ne consegue che, in disparte il profilo della competenza, non riconducibile al parametro evocato, quest'ultimo non è violato dalla disposizione legislativa regionale oggetto d'impugnazione.

4. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA REGGENZA CON RIFERIMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE

L'art. 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge friulana ha previsto la disciplina temporanea della reggenza con riferimento al segretario comunale e ha sovrapposto la stessa a quella recata dall'art. 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge n. 8 del 2020, con conseguente disparità di trattamento rispetto al regime applicabile nel resto del territorio nazionale.

Invero, al dichiarato fine «di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica», il citato art. 11 disciplina, fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni impuginate, l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (comma 1), istituendo l'Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea (comma 2), al quale possono iscriversi i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)» (comma 3). I sindaci, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante, individuano il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

scegliendolo nell'ambito di una terna di nominativi predisposta sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute dagli iscritti, ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico (comma 4).

Secondo la Corte, alla stregua del suo oggetto e della necessità di soddisfare contingenti esigenze organizzative onde assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli enti locali, la normativa impugnata va ricondotta alla materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», di cui all'art. 4, numero 1-bis), dello statuto.

A riguardo, è stato evidenziato che, per espressa previsione statutaria, l'esercizio di tale competenza deve avvenire in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Tra di essi rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale.


Ciò posto, la Corte ha ritenuto che, prevedendo e disciplinando l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno (sentenza n. 23 del 2019), ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», la Regione abbia violato il predetto principio, eccedendo dal limite imposto dallo statuto.

Dunque, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 1 a 4, è stata ritenuta fondata in riferimento all'art. 4, numero 1-bis), dello statuto. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi d'impugnazione.

Orbene, in ragione della stretta e inscindibile connessione con i primi quattro commi e della declaratoria di illegittimità costituzionale degli stessi, il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 9 del 2020 – relativo all'inquadramento giuridico ed economico dell'incarico di reggenza e all'esclusione del relativo onere dal limite di spesa previsto dal legislatore statale per il lavoro flessibile – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

Per le medesime ragioni, analoga sorte è stata riservata ai commi 5, 7 e 8 dello stesso art. 11, che, rispettivamente, sanzionano la mancata accettazione della sede oggetto di incarico, dispongono il collocamento in aspettativa del dipendente di ruolo incaricato e prevedono un regolamento di disciplina degli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta dell'elenco di cui al precedente comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l'individuazione delle terne dei nominativi dei possibili incaricati e alle procedure di richiesta e assegnazione.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in video conferenza – 23 e 24 settembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (luglio – agosto – settembre 2021)</p>
---	--	--

11. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2021, n. 170

MATERIA	Edilizia e urbanistica, paesaggio
OGGETTO	Art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini), promosse, in riferimento all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.